



# COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 / \_\_\_\_\_ del Reg.

OGGETTO:

**Adozione Regolamento di Polizia Urbana.**

data 10 FEB. 1999

L'anno millenovecentonovantanove il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 18.10 e segg, nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale. Alla 1° convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1	CARDILLO GIUSEPPE	X	-	9	BARTOLOLOTTA MICHELE	X	-
2	BARBARINO GIUSEPPE	X	-	10	PRESTIPINO ANNA M.C.	X	-
3	MESSINA LUIGI	X	-	11	MESSINA GAETANO	X	-
4	FIERT JUTTA	X	-	12	BELLA PIERLUIGI	-	X
5	SATURNINO CATENO	X	-	13	CARDILLO ALFIO	-	X
6	PANEBIANCO SALVATORE	X	-	14	PENNISI FRANCESCO	X	-
7	DI MAURO ROSARIO	X	-	15	BARILLA FRANCESCO	X	-
8	CAVALLARO MATTEO	X	-		<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Foligno Rosalia. Il Presidente Sig. Salvatore Cateno, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco e gli Assessori Magaraci Pietro, Maccarrone Alfio e Fichera Sebastiano.

Sono presenti, con funzioni di assistenza agli organi il Comandante dei Vigili Urbani Sig. Andò Mariano e la Sig.na Lo Castro Santa.

IL CONS. CARDILLO GIUSEPPE, propone che sarebbe opportuno affidare il regolamento all'approvazione della Commissione Consiliare che si dovrà istituire e pertanto di rinviare il punto e trattarlo dopo che sia stato esaminato dall'apposita Commissione.

IL CONS. MESSINA LUIGI, non ostacolando e senza nulla togliere alla proposta testè avanzata dal Cons. Cardillo Giuseppe, propone di leggere i vari articoli del regolamento e se lo ritengono dopo di approvarlo.

**IL CONS. CARDILLO GIUSEPPE**, ritira la proposta precedentemente fatta.

**IL PRESIDENTE**, fa dare lettura della proposta di deliberazione, così come predisposta dall'ufficio competente, nonché dei singoli articoli del Regolamento.

**IL CONS. CAVALLARO MATTEO**, ritiene che sia il caso che il Regolamento venga trattato prima dalla Commissione Consiliare permanente e coglie l'occasione per chiedere al Presidente come mai la nomina delle Commissioni non sia stata inserita all'O.d.G.

**IL PRESIDENTE**, a questo punto, lascia libero arbitrio ai Consiglieri, nel modo in cui vogliono procedere.

**IL COMADANTE DELLA P.M.**, precisa che il Regolamento serve per snellire l'attività della Polizia Municipale ed è stato redatto nell'aprile e la Commissione Consiliare di allora si era espressa.

**IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE** fa notare, che il suo Gruppo, nutre delle perplessità in merito alle concessioni di commercio ambulante, ma che ciò si può chiarire al momento della lettura dell'articolo che lo riguarda.

Viene data lettura dell'art. 1, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 2, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 3, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 4, si decide di aggiungere alla fine del 4° comma il punto diventa virgola ed aggiungere "entro giorni trenta", che posto in votazione così come integrato, viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 5, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 6, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 7, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 8, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 9;

IL CONS. MESSINA LUIGI, fa notare che il comma 7, prevede la collocazione sulla soglia dell'esercizio di cestelli della capacità da 50 a 80 litri, ritiene che il volume dei contenitori possa ostruire il passaggio sul marciapiede dove verrà collocato, e quindi chiede che ne venga diminuita la capacità dei contenitori.

IL COMANDANTE DELLA P.M., fa notare che il contenitore non è di grandi dimensioni e pertanto non porterà sicuramente intralcio alla viabilità del marciapiedi.

IL PRESIDENTE a questo punto pone in votazione l'art. 9 che viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 10, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 11, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 12, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 13, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 14;

IL CONS. CARDILLO GIUSEPPE, propone di aggiungere al comma 6, dopo la parola carderoste, "giochi e articoli da bambini", che posto in votazione così come integrato, viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

**ESCE IL CONS. EIERT JUTTA = PRESENTI N. 12**

Viene data lettura dell'art. 15, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 16; viene proposto che alla fine del comma 10, dopo la parola cavallo, aggiungere "di cui al punto b del precedente comma 1.", che posto in votazione così come integrato, viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 17, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

**IL PRESIDENTE**, a questo punto propone al Consiglio di leggere le intestazioni degli articoli, e nell'eventualità che necessitano di integrazioni, si procederà a leggerlo tutto per intero e ad integrare i relativi articoli.

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 18, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 19, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 20, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 21, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

**ENTRA IL CONS. EIERT JUTTA = PRESENTI N. 13**

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 22, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 23, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 24, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 25, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 26, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 27, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 28, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 29, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 30, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 31, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 32, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

**ESCE IL CONS. BARILLA' FRANCESCO = PRESENTI N. 12**

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 33, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 34;

**IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE**, chiede in merito notizie, circa la possibilità di dare ai coltivatori diretti, l'opportunità di vendere i propri prodotti.

**ENTRA IL CONS. BARILLA' FRANCESCO = PRESENTI N. 13**

**IL COMANDANTE DELLA P.M.**, precisa che questi possono vendere i loro prodotti in alcuni posti ben specificati.

**IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE**, chiede di stabilire questi spazi.

**IL CONS. CARDILLO GIUSEPPE**, chiede che vengano stabilite delle deroghe per la vendita di fiori in occasione della commemorazione dei defunti aggiungendo all'art. 34 un terzo comma e cioè: "3. Il Sindaco potrà autorizzare in occasione di particolari ricorrenze in deroga al punto c) e d) del 1 comma". Ed inoltre aggiungere al paragrafo g) dopo la parola calderoste, aggiungere: "palloncini e giocattoli per bambini".

**ENTRA IL CONS. BELLA PIERLUIGI = PRESENTI N. 14**

**ESCONO I CONSS. BARBARINO GIUSEPPE E BARTOLOTTA MICHELE = PRESENTI N. 12**

**IL PRESIDENTE**, pone in votazione l'integrazione dell'art. 34 con l'aggiunta del 3° comma, che viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 35, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 36, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

**ENTRA IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE = PRESENTI N. 13**

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 37, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 38, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 39, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 40, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 41, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 42, che posto in votazione viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

**ESCE IL CONS. CAVALLARO MATTEO = PRESENTI N. 12**

Viene data lettura dell'art. 43;

**IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE**, propone di aggiungere al primo comma dopo le ore venti, "e fino alle ore 08,00 del giorno successivo", che posto in votazione così come integrato, viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 44, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 45, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 46, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 47, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 48, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 49, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 50, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 51, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 52, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 53, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 54, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 55, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 56, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 57, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 58, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 59, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 60, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 61, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 62, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 63, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 64, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 65, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 66, che posto in votazione viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'art. 67;

**IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE**, chiede notizie in merito alla chiusura domenicale e delle lamentele da parte di tanti commercianti. Vista la presenza di piccoli esercizi nel territorio comunale che potrebbero restare aperti la domenica, mentre sono chiusi i supermercati.

**IL COMANDANTE DELLA P.M.**, precisa che ci sono ordinanze del Sindaco in merito.

**IL CONS. PENNISI FRANCESCO**, precisa che c'è stata una riunione della categoria dei commercianti ed a maggioranza si sono prese delle decisioni.

**IL CONS. BARBARINO GIUSEPPE**, propone che sarebbe opportuno lasciare libertà di apertura nei giorni domenicali.



**IL CONS. BELLA PIERLUIGI**, si dichiara d'accordo in merito alla proposta del Cons. Barbarino e dichiara che si farà carico con l'Amministrazione Comunale.

**ENTRANO I CONSS. BARTOLOTTA MICHELE E CAVALLARO MATTEO  
PRESENTI N. 14**

Non avendo nessun altro richiesto di intervenire **IL PRESIDENTE**, pone in votazione l'art. 67, che viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 68, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 69, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 70, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 71, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 72, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 73, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 74, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 75, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 76, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 77, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 78, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 79, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 80, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

Viene data lettura dell'oggetto dell'art. 81, che posto in votazione viene approvato con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

A questo punto, esaurita la votazione sui singoli articoli del Regolamento, **IL PRESIDENTE**, pone in votazione tutto il Regolamento con le integrazioni e modifiche agli singoli articoli come sopra riportato, che viene approvato all'unanimità dei 14 presenti e votanti in forma palese per alzata di mano.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta così come predisposta dal competente ufficio, munita di tutti i parere di rito;  
**UDITI** i vari interventi;

**VISTO** l'esito delle votazioni per singolo articolo come sopra riportato, nonché la votazione su tutto il Regolamento;

**VISTA** la Legge Regionale 01.08.1990, n. 17;

**VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

### **DELIBERA**

- 1) - Approvare l'allegata proposta di deliberazione, così come predisposta dall'Ufficio competente, ivi compreso il relativo Regolamento, così come modificato ed integrato, composto da n. 81 articoli che in uno al presente, forma parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

A questo punto **IL PRESIDENTE**, sospende la seduta, sono le ore 20,20.



# COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del Reg.

**OGGETTO:** Adozione Regolamento di Polizia Urbana.

data \_\_\_\_\_

L'anno millenovecentonovanta \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e segg, nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale. Alla \_\_\_\_\_ convocazione \_\_\_\_\_ di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. Saturnino Cateno			9. Barillà Francesco		
2. Messina Luigi			10. Cardillo Giuseppe		
3. Panebianco Salvatore			11. Barbarino Giuseppe		
4. Di Mauro Rosario			12. Eiert Jutta in Puglisi		
5. Prestipino Anna Maria C.			13. Cavallaro Matteo		
6. Messina Gaetano			14. Bartolotta Michele		
7. Bella Pierluigi			15. Cardillo Alfio		
8. Pennisi Francesco			<b>Totale</b>		

Partecipa il Segretario comunale Dott. \_\_\_\_\_ Il Presidente Sig. \_\_\_\_\_ constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**N.B.** Il presente verbale deve ritenersi manomesso all'orquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Adozione Regolamento di Polizia Urbana.

Proponente: Il Sindaco e/o L'Assessore

Proponente / Redigente il Funzionario

**PREMESSO**

**VISTA:** la L.N. 07.03.1986 n° 65. Recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dei corpi Polizia Municipale;

**VISTA:** la L.R. 01.08.1990 n° 17, con la quale è stata recepita in Sicilia la normativa di cui sopra;

**VISTA:** la deliberazione n° 112 del 30.04.1943, della Prefettura di Catania prot. n° 15218 Div. II, avente per oggetto "Regolamento di Polizia Municipale".

**RITENUTO:** necessario aggiornare ed adeguare alle attuali esigenze e normative vigenti il regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO:** lo schema di regolamento predisposto a cura del Comando Polizia Municipale;

**DATO ATTO:** che sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 53 L. n° 142/90 così come recepiti dalla L.R. 48/91.

**PROPONE**

Per le ragioni esposte in premessa, adottare l'allegato "Regolamento di Polizia Urbana".

*[Signature]*  
Il Segretario Comunale

Parere in ordine alla legittimità: Favorevole / Contrario per i seguenti motivi:

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / Contrario per i seguenti motivi:

*[Signature]*  
Il Responsabile del servizio

04/01/1999

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole / Contrario per i seguenti motivi:

Proposta di Deliberazione - Reg. n. *1* del 04 GEN. 1999

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'art. 55 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

capitolo	codice	gestione	previsione	impegni ad oggi	disponibilità
_____	_____	comp./res. 199...	_____	_____	_____
_____	_____	comp./res. 199...	_____	_____	_____
_____	_____	comp./res. 199...	_____	_____	_____

Il \_\_\_\_\_  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

Il Consigliere Anziano \_\_\_\_\_  
Il Presidente del C.C. \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

E' copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

Spedita / Recapitata al CO.RE.CO. di Catania in data \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_  
Ricevuta dal CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_  
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_  
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. \_\_\_\_\_ del registro in data \_\_\_\_\_  
Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.  
Il Responsabile del Servizio Protocollo \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ a norma dell'art. 197 del vigente O. EE. LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.  
Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA**

prot. \_\_\_\_\_  
seduta del \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, il \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

In esecuzione alla presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_  
Il Ragioniere \_\_\_\_\_

# **COMUNE DI MASCALI**

(PROVINCIA DI CATANIA)

Regolamento di Polizia Urbana

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Oggetto e applicazione.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.
- Art. 5 - Vigilanza.
- Art. 6 - Sanzioni.

## **TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Art. 7 - Comportamenti vietati.
- Art. 8 - Altre attività vietate.
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato.
- Art. 10 - Rifiuti.
- Art. 11 - Sgombero neve.

### **SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Art. 12 - Manutenzione degli edifici.
- Art. 13 - Tende su facciate di edifici.
- Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

### **SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 15 - Divieti.
- Art. 16 - Attività particolari consentite in Parchi Pubblici.
- Art. 17 - Disposizioni su verde privato.

## **TITOLO III**



**OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**  
**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Art. 18 - Disposizioni generali.
- Art. 19 - Specificazioni.

**SEZIONE II**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

- Art. 20 - Occupazioni per manifestazioni.
- Art. 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.
- Art. 22 - Occupazioni per elementi di arredo.
- Art. 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.
- Art. 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.
- Art. 25 - Occupazioni per attività di veicoli e sosta.
- Art. 26 - Occupazioni per traslochi.
- Art. 27 - Occupazioni del soprassuolo.
- Art. 28 - Occupazioni di altra natura.
- Art. 29 - Occupazioni per comizi e raccolta firme.

**SEZIONE III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Art. 30 - Occupazioni con Dehors.
- Art. 31 - Occupazioni per temporanea esposizione.
- Art. 32 - Occupazioni per esposizione merci.
- Art. 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche su mercatali.
- Art. 34 - Commercio in forma itinerante.
- Art. 35 - Mestieri girovaghi.

**TITOLO IV**  
**SULLE ACQUE**  
**SEZIONE I**

**DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE**

- Art. 36 - Balneazione.

**TITOLO V**  
**SEZIONE I**  
**QUIETE PUBBLICA**

- Art. 37 - Esercizio dei mestieri arti ed industria.
- Art. 38 - Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti ed inquinanti.
- Art. 39 - Funzionamento di motori in case di abitazione.
- Art. 40 - Rumori in case di abitazione.
- Art. 41 - Uso di strumenti sonori.
- Art. 42 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
- Art. 43 - Venditori e suonatori itineranti.
- Art. 44 - Schiamazzi, grida e canti - vigilanza sugli incapaci.
- Art. 45 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.
- Art. 46 - Suono delle campane.
- Art. 47 - Sale da ballo, cinema e ritrovi.
- Art. 48 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.
- Art. 49 - Carovane di nomadi.

**TITOLO VI**  
**SEZIONE I**  
**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

- Art. 50 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.
- Art. 51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili.
- Art. 52 - Detenzione di combustibile in case di abitazione o altri edifici.
- Art. 53 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.
- Art. 54 - Fucine e forni.
- Art. 55 - Uso di fiamma libera.
- Art. 56 - Accensione di polvere, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
- Art. 57 - Animali pericolosi.
- Art. 58 - Strumenti da taglio.
- Art. 59 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.
- Art. 60 - Trasporto di acqua gassata e di seltz.
- Art. 61 - Scalpellamento di vie o piazze.
- Art. 62 - Manutenzione di aree di pubblico transito.
- Art. 63 - Segnalazioni e riparazioni di opere in costruzione.
- Art. 64 - Insegne, persiane, vetrate di finestre.
- Art. 65 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
- Art. 66 - Veicoli adibiti a servizio pubblico - norme per i passeggeri e per il personale di servizio.

**TITOLO VII**  
**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

- Art. 67 - Orari degli esercizi.
- Art. 68 - Disciplina dei prezzi.
- Art. 69 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri.
- Art. 70 - Vendita e scorta delle merci.
- Art. 71 - Vendita del pane.
- Art. 72 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.
- Art. 73 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati.
- Art. 74 - Esalazioni di merce.
- Art. 75 - Tabella per la vendita dei combustibili.
- Art. 76 - Requisiti dei locali di vendita.
- Art. 77 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali.
- Art. 78 - Uso di contrassegni del Comune.

**TITOLO VIII**  
**SEZIONE I**  
**MANIFESTAZIONI E CORTEI**

- Art. 79 - Cortei funebri.
- Art. 80 - Processioni - Manifestazioni.

**TITOLO IX**  
**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 81 - Entrata in vigore.

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;

b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c) le acque;

d) i monumenti e le fontane monumentali;

e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

### **Art. 4**

#### **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o all'Assessore delegato, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, entro 30 giorni. *Annullato giusta decisione Consiglio PA prot. 3915/3342 del 6/5/99.*

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

## Art. 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

4. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere infrazione osservando i modi e i limiti previsti dal C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

## Art. 6 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000.

2. Alla contestazione, notifica e oblazione delle norme previste dal Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

# TITOLO II

## SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

##### Art. 7

##### Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;



g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;

h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

## **Art. 8**

### **Altre attività vietate**

#### **1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:**

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

## **Art. 9**

### **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 1. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

## Art. 10

### Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata. In via provvisoria il Sindaco, con propria ordinanza può disporre in modo diverso.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

## **Art. 11**

### **Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiede.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **SEZIONE II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Art. 12**

##### **Manutenzione degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate o prevenire particolari lavori ritenuti necessari, in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

#### **Art. 13**

##### **Tende su facciate di edifici**

1. È consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

3. La collocazione di tende relative ad attività commerciali è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 14

**Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, che sono individuate con ordinanza del Sindaco previo parere dell'U.T.C. e della Commissione Edilizia Comunale.

2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.

3. Nelle aree antistanti i Santuari e le Chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciali ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

5. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1. ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nell'art. 6 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, giochi ed articoli da bambini, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

*Amulato Giustolusso Corneo PA  
prot 3915/3575 del 6/5/99*

### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

##### Art. 15

##### Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

##### Art. 16

##### Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.



2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possono essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 22.

10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo, di cui al punto b) del precedente comma 1.

*Annullato giusta decisione Cons. PA prot 3915/3575 6/5/99.*

11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

**Art. 17**  
**Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quando disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

## TITOLO III

### OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

**Art. 18**  
**Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

## **Art. 19**

### **Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:

a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

## SEZIONE II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

#### Art. 20

#### Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

#### **Art. 21**

#### **Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

#### **Art. 22**

#### **Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali, e non siano in contrasto con le norme previste dal Codice della Strada.

## Art. 23

### Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

## Art. 24

### Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla

programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

#### **Art. 25**

#### **Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e sosta**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

5. Salvo quanto previsto dal C.d.S. è vietato lasciare in sosta negli spazi pubblici se non per il tempo necessario per il carico e scarico merci, autocarri con massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate, rimorchi, macchine agricole e operatrici.

6. È vietato lasciare in sosta nelle pubbliche vie e/o negli spazi pubblici autocarri per trasporto di cose di portata superiore a 3.5 tonnellate per il periodo superiore al necessario per il carico e lo scarico della merce. Non è consentito altresì lasciare in sosta nelle pubbliche vie e/o spazi pubblici



automezzi non funzionanti, roulot, mezzi agricoli e da scavo, nonché qualsiasi attrezzo che non è autorizzato al transito stradale. Salvo apposita autorizzazione del Sindaco limitata nel tempo.

#### **Art. 26**

#### **Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando della Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Comando di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio della Circoscrizione Amministrativa, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

#### **Art. 27**

#### **Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

#### **Art. 28**

#### **Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

## **Art. 29**

### **Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

## **SEZIONE III**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

## **Art. 30**

### **Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale sui dehors, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sui dehors.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

### **Art. 31**

#### **Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

### **Art. 32**

#### **Occupazioni per esposizione di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

### **Art. 33**

#### **Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

### **Art. 34**

#### **Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;

c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art. 14, comma 1, lettera a), è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, palloncini e articoli per bambini, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

*Annullato questa decisione Comune PA prot 3915/3575 6/5/99*

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

3. Il Sindaco potrà autorizzare in occasione di particolari ricorrenze in deroga al punto c) e d) del 1. comma.

*Annullato questa decisione Comune PA  
prot 3915/3575 del 6/5/99*

**Art. 35**  
**Mestieri girovagli**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

**TITOLO IV**

**SULLE ACQUE**

**SEZIONE I**

**DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE**

**Art. 36**  
**Balneazione**

1. Il divieto di balneazione in tratti di mare è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

# **TITOLO V**

## **SEZIONE I**

### **QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 37**

#### **Esercizio dei mestieri, arti ed industria**

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumori o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.
4. Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.
5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se il rumore o il disturbo possono recare particolare molestia.

#### **Art. 38**

#### **Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, fumi, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti o di disturbo per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

### **Art. 39**

#### **Funzionamento di motori in case di abitazione**

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici, ventilatori ed altri apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 all'alba.

2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi o rumori inutili.

### **Art. 40**

#### **Rumori in case di abitazione**

1. Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

2. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 23 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15.

### **Art. 41**

#### **Uso di strumenti sonori**

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali di arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

3. Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8.



## Art. 42

### Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo di attutirne quanto più possibile il rumore.

## Art. 43

### Venditori e suonatori itineranti

1. Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 20 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliero o altri comunicati.

*Annullato giusta decisione Corneo PA prot 3915/3515 del 6/5/19.*

2. I suonatori itineranti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 1 ora e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore itinerante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia Municipale.

4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

## Art. 44

### Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

2. I bambini e gli " incapaci " nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danni a se stessi, alle persone o cose.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente.

## **Art. 45**

### **Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni**

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

2. Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

3. Nel caso sopra detto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o de detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

4. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso con le particolari modalità prescritte.

## **Art. 46**

### **Suono delle campane**

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

## **Art. 47**

### **Sale da ballo, cinema e ritrovi**

1. Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

#### **Art. 48**

#### **Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili**

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

#### **Art. 49**

#### **Carovane di nomadi**

1. Ai nomadi ( zingari ) è vietato bivaccare per le vie del centro della città e nelle strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle Autorità comunali.

## **TITOLO VI**

### **SEZIONE I**

#### **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

#### **Art. 50**

#### **Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento, nonché dai decreti del Ministro dell'interno 31.07.1934 ( G.U. 28.09.1934, n. 228 ) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 45 ) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni vigenti in materia.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quale la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia,

carta, cartoni, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La licenza può essere negata, quando gli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### **Art. 51**

##### **Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibile**

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

#### **Art. 52**

##### **Detenzione di combustibile in case di abitazione od altri edifici**

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibile strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per i forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

4. Come norma di previsione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di previsione incendi, ai sensi della L. 26 luglio 1965, n. 966 e D.M. 16 febbraio 1982, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «*certificato di prevenzione incendi*».

### **Art. 53**

#### **Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

**Art. 54**  
**Fucine e forni**

1. Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

4. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento della licenza provocherà la revoca di essa.

**Art. 55**  
**Uso di fiamma libera**

1. E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

**Art. 56**  
**Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

**Art. 57**  
**Animali pericolosi**

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, in oltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti in sequestro secondo le norme previste in materia.

3. Sono a carico del proprietario tutte le spese di mantenimento e custodia, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

**Art. 58**  
**Strumenti da taglio**

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

**Art. 59**  
**Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

## **Art. 60**

### **Trasporto di acqua gassata e di seltz**

1. I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie co acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

## **Art. 61**

### **Scalpellamento di vie o piazze**

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

## **Art. 62**

### **Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rotture, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto All'autorità comunale.

2. Ugual obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

## **Art. 63**

### **Segnalazioni e riparazioni di opere in costruzione**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I ponteggi di servizio dei canteri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato del lavoro.



#### **Art. 64**

#### **Insegne, persiane, vetrate di finestre**

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

#### **Art. 65**

#### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali oggetti e materiale qualsiasi.

#### **Art. 66**

#### **Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti a servizio pubblico è vietato:
  - a) di fumare nelle vetture;
  - b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
  - c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
  - d) salire quando la vettura si segnalata completa;
  - e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
  - f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
  - g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
  - h) sputare all'interno delle vetture;
  - i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
  - l) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
  - m) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
  - n) portare cani o altri animali;
  - o) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dall'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

2. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

3. Il personale di servizio sugli autobus deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

## **TITOLO VII**

### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

##### **Art. 67**

##### **Orari degli esercizi**

1. Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

##### **Art. 68**

##### **Disciplina dei prezzi**

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio.

2. Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte in vendita al pubblico.

## **Art. 69**

### **Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri**

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire in contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

## **Art. 70**

### **Vendita e scorta delle merci**

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

## **Art. 71**

### **Vendita del pane**

1. Ferme restando le attuali disposizioni di legge, il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

2. La consuetudine di vendere il pane a pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

3. La quantità e i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

## **Art. 72**

### **Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**

1. Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulle strade, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc..

### **Art. 73**

#### **Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati**

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicare la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

### **Art. 74**

#### **Esalazione di merci**

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

### **Art. 75**

#### **Tabella per la vendita di combustibile**

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

### **Art. 76**

#### **Requisiti dei locali di vendita**

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

## **Art. 77**

### **Apertura o trasferimento di esercizi commerciali**

1. Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragioni di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

## **Art. 78**

### **Uso di contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

# **TITOLO VIII**

## **SEZIONE I**

### **MANIFESTAZIONI E CORTEI**

## **Art. 79**

### **Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale.

**Art. 80**  
**Processioni - Manifestazioni**

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

**TITOLO IX**

**SEZIONE I**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 81**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 197, comma 2°, dell'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana.



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
PALERMO

14 MAG 1999

9531

10 MAG 1999

RISPOSTA A .....

DEL .....

GRUPPO I PROT. N. 3575

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO DELIBERA N° 10 del 10/2/99

ALLEGATI N. ....

Al comune  
di MASCALI

Si comunica che questo CO.RE.CO - Sezione centrale nella seduta del 6/5/99 ha annullato parzialmente la delibera n° 10 del 10/2/99 decisione 3915 / 3575 limitatamente a:  
EMENDAMENTI AGLI AATT. 4, COMMA 4° - 14, COMMA 6° - 16, COMMA 10° -  
34, COMMA 1°, LETT. G, E 3° - 43, COMMA 1°

segue provvedimento motivato.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.

(Dr. Giuseppe Giuffrida)

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE



*Regione Siciliana*

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
VIA TRINACRIA, n°36  
90144 P A L E R M O

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

**15 GIU. 1999**

RISPOSTA A .....  
DEL .....

GRUPPO ..... PROT. N. ....

OGGETTO: Trasmissione decisione n° 2915/3575

ALLEGATI N. ....

AL C O M U N E  
Mazzeoli (CT)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
DEGLI ENTI LOCALI  
S E D E

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI

Mazzeoli (CT)

ALLA SEZIONE PROVINCIALE  
DEL CO.RE.CO. DI

COMUNE DI MAZZEOLI  
PERVENUTO  
15 GIU. 1999  
PROT. N° 11812  
CART. CLASSE

Si trasmette copia della decisione adottata  
da questo CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 6/5/99  
relativa alla deliberazione n° 10 del 10/2/99  
di codesto Ente.

IL DIRIGENTE SUPERIORE PREPOSTO  
(Dr. G. Giuffrida)

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE



Dec n° 3915 / 3575

PALERMO Li \_\_\_\_\_

L'anno millenovecentonovantanove il giorno SEI  
del mese di MAGGIO  
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.  
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. GIUFFRIDA  
Esaminata la deliberazione n° 10 del 10/2/99  
del COMUNE DI MASCALI (CT)  
avente per oggetto : REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23

- VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;
- RILEVATO che nel corso della seduta sono stati presentati ed approvati emendamenti agli artt.4, comma 4°, 14, comma 5°, 16, comma 10°, 34, comma 1°, lett. G) e 3° comma, e 43, comma 1°;
- RILEVATO che su tali emendamenti non è stato a suo tempo espresso, ai sensi dell'art.53 della L.142/90, il parere sulla regolarità tecnica e contabile e sulla legittimità;
- RITENUTO che non possa attribuirsi alcuna rilevanza giuridica ai pareri espressi e sanatoria in data 31/3/99, atteso che, per la loro stessa natura, i pareri devono necessariamente precedere l'adozione delle decisioni, essendo gli stessi una manifestazione di giudizio emessa nell'esercizio della funzione consultiva e pertanto diretta a fornire un valido supporto all'organo di amministrazione attiva, cui compete l'adozione dell'atto;

P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale dell'atto in esame limitatamente alla parte censurata in premessa.

IL REDATTORE  
F.to Avv. Orso  
*a. r. Orso*

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Lo Coco  
*Lo Coco*

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Giuffrida  
*Giuffrida*

*111*

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE

COMUNE DI MASCALI		
PERVENUTO		
29 MAR 1999		
PROT. N°	6054	
CAT	CLASSE	FASC

Dec 2243/1784

19 MAR. 1999

PALERMO Li \_\_\_\_\_

Deliberazione n. 10 . del 10/ 2/99

OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

A L C O M U N E  
MASCALI (CT)

SI PREGA DI UTILIZZARE IL PRESENTE MODULO PER LA RISPOSTA

Questo Comitato Regionale di Controllo, Sezione Centrale, nella seduta del 18/3/99 ai sensi dell'art.19 della l.r. n. 44 del 3/12/91, per avere sufficienti elementi di giudizio per l'esame della deliberazione in oggetto, ha richiesto:

1) Trasmetta l'Ente i pareri ai sensi dell'art.53 della L.142/90, se preventivamente richiesti e resi sulle modifiche apportate al regolamento nel corso della seduta.

IL SEGRETARIO  
F.TO DR. S. GIUFFRIDA

IL PRESIDENTE  
F.TO DR. G. LO COCO

P. C. C.  
IL DIRIGENTE SUPERIORE

COMUNE DI MASCALI  
Prov. di Catania

Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulle modifiche apportate al Regolamento Polizia Urbana nel corso della seduta.

Mascali li, 31 MAR. 1999

COMUNE DI MASCALI (CT)  
COMUNICANTE  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità. 31 MAR. 1999



# COMUNE DI MASCALI

## Provincia di Catania

### REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 10 DEL 10 FEBBRAIO 1999  
PUBBLICATA ALL'ALBO DAL 21.02.1999 AL 07.03.1999

VISTATA DAL CORECO DI PALERMO  
NELLA SEDUTA DEL 06.05.1999 PROT. N. 3915/3575

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
AL N. 316/99  
DAL 16.06.1999 AL 30.06.1999

IL MESSO COMUNALE

Li, **01 LUG. 1999**



COMUNE DI MASCALI  
UFF. PROTOCOLLO  
Ravatore Musumeci

Si attesta che avverso il presente atto nel periodo di ripubblicazione dal 31.05.1999 al 14.06.1999, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

L'ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, **02 LUG. 1999**



Caravita Giovanni

E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 01 LUGLIO 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Galvagno Rosaria)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**




Si attesta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'art. 55 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

capitolo	codice	gestione	previsione	impegni ad oggi	disponibilità
_____	_____	comp./res. 199...	£. _____	£. _____	£. _____
_____	_____	comp./res. 199...	£. _____	£. _____	£. _____
_____	_____	comp./res. 199...	£. _____	£. _____	£. _____

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

E' copia conforme per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Spedita / Recapitata al CO.RE.CO. di Catania in data PA 3789 con nota prot. n. 23/02/99

Ricevuta dal CORE.CO. il \_\_\_\_\_ Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

li, \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. 93 del registro in data 19 FEB. 1999

li, 10 MAR. 1999

Il Messo Comunale

~~DI PINO GIOVANNI~~

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 21.02.99 al 07.03.99, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

li, 11 MAR. 1999

Il Responsabile del Servizio Protocollo

**E. JUMARA GIOVANNA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal 21.02.99 al 07.03.99 a norma dell'art. 197 del vigente O. EE. LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

li, 11 MAR. 1999

Il Segretario Comunale

**DOTT. SSA GALVAGNO ROSARIA**

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA**

prot. 3915/3845

seduta del \_\_\_\_\_

*Comunale:*  
 l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alla parte concernente in genere (vedi decisioni allegati)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**DOTT. SSA GALVAGNO ROSARIA**

E' copia conforme all'originale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

In esecuzione alla presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere